

La Cassazione conferma la validità degli accordi pre-divorzio

di Angelo Ginex

OneDay Master

Casi professionali relativi agli utilizzi del trust

Scopri di più

Con **ordinanza n. 20415/2025 del 21 luglio 2025**, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema della validità degli **accordi** stipulati tra coniugi in previsione di una **crisi familiare**, segnando un importante punto di svolta nella giurisprudenza di legittimità. La decisione si inserisce nel solco di un'evoluzione interpretativa che, a partire dagli anni 2000, ha progressivamente ampliato lo spazio dell'**autonomia negoziale in ambito familiare**, pur nel rispetto dei **limiti posti dall'ordine pubblico** e dalle norme imperative.

Nel caso di specie, molti anni prima della separazione (e precisamente nel 2011), 2 coniugi sottoscrivevano una scrittura privata finalizzata a regolare i rapporti in caso di divorzio. In particolare, il marito riconosceva alla moglie il **contributo economico** da essa apportato alla **ristrutturazione di un immobile intestato esclusivamente a lui**. Contestualmente, egli si impegnavo, in caso di separazione, a corrisponderle la somma di 146.400 euro, mentre la moglie **rinunciava a determinati beni mobili** (tra cui un'imbarcazione e parte dell'arredamento).

Il Tribunale e la Corte d'Appello di Brescia ritenevano **valido l'accordo**, qualificandolo come **contratto atipico con condizione sospensiva**, e condannavano il **marito al pagamento della somma indicata**. Quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della pattuizione per violazione degli [artt. 143 e 160, c.c.](#) (che sanciscono i doveri inderogabili dei coniugi) e per contrasto con le norme in materia di assegno divorzile.

Anche la Suprema Corte respingeva il ricorso, confermando la **piena legittimità dell'accordo**. Il ragionamento della Cassazione si fonda sull'**autonomia negoziale** in ambito familiare, ai sensi dell'[art. 1322, c.c.](#). In estrema sintesi, l'accordo tra i coniugi è stato qualificato come **contratto atipico**, espressione dell'**autonomia contrattuale** riconosciuta dall'[art. 1322, c.c.](#), **meritevole di tutela** perché diretto a realizzare **interessi patrimoniali ritenuti leciti e non in contrasto con norme imperative**.

Inoltre, la **separazione personale** è stata considerata un **mero evento condizionale futuro e incerto**, idoneo a far scattare le obbligazioni pattuite. Non si tratta, dunque, della "causa

genetica” dell’accordo (che sarebbe illecita), bensì di un **presupposto sospensivo perfettamente compatibile** con l’[art. 1354, c.c.](#).

La Cassazione, poi, ha escluso qualsiasi interferenza con **l’assegno divorzile**. È stato precisato che l’accordo non si configura come una rinuncia preventiva all’assegno divorzile né come corresponsione “*una tantum*”, ma come un **riequilibrio economico** volto a compensare il contributo della moglie alle spese familiari e patrimoniali. In virtù di ciò, quindi, essa ha concluso che non incide su diritti indisponibili.

La Suprema Corte ha richiamato altresì il principio secondo cui **il contratto di mutuo non richiede necessariamente la consegna materiale del denaro**: è sufficiente che il patrimonio di un coniuge risulti accresciuto dall’apporto dell’altro. Nel caso in esame, il riconoscimento del debito da parte del marito è stato ritenuto pienamente valido.

Ciò detto, la Cassazione ha individuato i **limiti invalicabili** evidenziando che tali accordi non possono riguardare profili sottratti alla disponibilità delle parti, come:

- **l’affidamento e il mantenimento dei figli minori** ([artt. 337-bis ss., c.c.](#));
- **l’assegno divorzile**, che resta nella piena valutazione del giudice *ex* [art. 5, Legge n. 898/1970](#);
- **i diritti-doveri fondamentali dei coniugi** sanciti dagli [artt. 143 ss., c.c.](#).

Al contrario, sono legittime le pattuizioni che mirano a regolare i **rapporti economici interni**, specie laddove perseguano un riequilibrio proporzionale agli apporti e alle risorse di ciascun coniuge.

La decisione si inserisce in un **filone giurisprudenziale ormai consolidato**:

- già con **n. 23713/2012** e **Cass. n. 19304/2013** era stata riconosciuta la **validità di patti condizionati alla separazione o al divorzio**, purché **privi di incidenza sui diritti indisponibili**;
- con **n. 5065/2021** e **Cass. n. 11012/2021** erano stati ammessi accordi patrimoniali qualificati come **rendite vitalizie sottoposte a condizione sospensiva**;
- più di recente, **Cass. n. 13366/2024** ha ribadito la **vincolatività di convenzioni** stipulate in costanza di matrimonio in **materia di ripartizione delle spese familiari**.

L’ordinanza in esame conferma il **definitivo superamento** del vecchio orientamento (**Cass. n. 8109/2000**), che dichiarava radicalmente **nulli gli accordi pre-divorzio** per illiceità della causa, avvicinando l’Italia a modelli già consolidati in altri Paesi. Questa convergenza internazionale testimonia la crescente rilevanza della **pianificazione patrimoniale preventiva** come strumento di certezza e di tutela, in particolare per le **famiglie imprenditoriali e ad elevata capacità patrimoniale**.

La **pronuncia n. 20415/2025** rappresenta un tassello significativo nell’evoluzione del diritto di



famiglia, valorizzando la **libertà negoziale dei coniugi** pur entro i confini dell'ordine pubblico e dei diritti indisponibili. La Cassazione riconosce che gli **accordi pre-divorzio** possono costituire **strumenti utili per prevenire conflitti, ridurre l'incertezza e garantire un riequilibrio patrimoniale equo in caso di crisi.**

Per professionisti e operatori (avvocati, notai, family officer, consulenti patrimoniali), si apre un **nuovo spazio di intervento**, ovvero la **possibilità di assistere le coppie nella redazione di accordi strutturati**, formalmente corretti e giuridicamente sostenibili, capaci di **reggere alla prova del giudizio.**